

## Nuova procedura automatizzata INPS per la CIGO COVID

Con una notizia pubblicata ieri sul proprio sito l'INPS ha annunciato che da oggi prenderanno il via i nuovi meccanismi di automazione dei procedimenti per le domande di autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causale "COVID-19". L'obiettivo, si legge nella nota, è quello di **migliorare i tempi**, l'accuratezza delle valutazioni e il tracciamento dei controlli di quella che rappresenta la fase 1 della CIGO, ovvero quella delle domande di prenotazione da parte delle aziende e dell'autorizzazione necessaria ai successivi pagamenti.

Gli interventi procedurali dovrebbero limitare i **rischi di errore**, perché i requisiti saranno verificati con riscontri automatici rispetto alle informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto e richiameranno l'intervento degli operatori solo se effettivamente necessario per risolvere particolari criticità.

In particolare, il sistema automatizzato per le autorizzazioni

prende in considerazione tutte le domande con causale "COVID-19" **escluse** quelle relative a "Sospensione CIGS", che necessitano di essere verificate direttamente dalla sede INPS locale, e riguarda le cinque fasi della gestione delle domande CIGO COVID-19:

- caricamento domande telematiche su Sistema Unico;
- caricamento domande da Sistema Unico nella procedura "Nuova istruttoria CIGO";
- esecuzione controlli di preistruttoria;
- esecuzione controlli di istruttoria;
- definizione delle domande validate.

La nuova procedura automatizzata per le autorizzazioni di CIGO, conclude l'INPS, è stata già testata presso alcune sedi dell'Istituto, nel corso dei prossimi giorni sarà rilasciata **in via definitiva** per essere utilizzata dagli uffici INPS su tutto il territorio.

## Per l'autobetoniera, bonus investimenti 4.0 sulla sola componente "betoniera"

Con la risposta a interpello n. 189, l'Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che, con riferimento a un'autobetoniera, il credito d'imposta nella misura del 40% di cui all'art. 1 comma 189 della L. 160/2019 è applicabile al costo riferibile alla sola componente **"betoniera"** e non anche alla componente "autoveicolo" (si veda anche la precedente risposta interpello n. 544/2020). Nel caso di specie, gli investimenti hanno a oggetto **"autobetoniere o autobetoniere con pompa"**, mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d. "autotelaio") e da una componente "macchina" (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (c.d. "betoniera") o dall'insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (c.d. "betoniera con pompa" o "betonpompa").

Viene rilevato che nell'ambito del primo gruppo di beni di cui all'allegato A alla L. 232/2016, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le **"macchine"** intese ai sensi

delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a) della c.d. "Direttiva Macchine"; devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE.

Pertanto, la sola componente "betoniera" o "betoniera con pompa" rientra nel suddetto Allegato A.

Si ricorda che l'applicazione del credito d'imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 **requisiti obbligatori** previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

Inoltre, l'impresa è tenuta a produrre una **perizia tecnica** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

## Mantenimento dei DPI anti COVID-19 anche per il lavoratore vaccinato

In considerazione del progredire della campagna vaccinale, il Rapporto ISS-INAIL-AIFA-Ministero della Salute n. 4/2021 fornisce alcune indicazioni sui comportamenti da tenere nei confronti delle **persone vaccinate**.

Oltre alle considerazioni a carattere più generale, il rapporto, al § 2.1, si sofferma sulle implicazioni della vaccinazione in relazione alle misure di sicurezza da attuare sul **posto di lavoro**, chiarendo che, sebbene il vaccino riduca significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente

sintomatica, esso, al pari di ogni altro vaccino, non conferisce un livello di protezione del **100%** e la risposta protettiva può variare da persona a persona; inoltre, non è accertato che la profilassi sia in grado di impedire del tutto la trasmissione (ad esempio, in caso di infezioni asintomatiche).

Tutto ciò considerato, per quanto ridotto, il rischio di contagio anche in soggetti sottoposti a vaccinazione non può essere escluso e, pertanto, lavoratori e operatori sanitari sottoposti al ciclo vaccinale completo devono essere considerati po-